



Comunicato Stampa

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 84-BIS, COMMA 3, DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN TEMA DI:

- MODIFICHE DEL PIANO DI STOCK OPTION 2011, DEL PIANO DI STOCK GRANT - M.B.O.
- ADOZIONE DI PIANI DI COMPENSI BASATI SU *PHANTOM STOCK OPTIONS*.

Roma, 7 marzo 2014 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (la “**Società**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione nonché, anche ai sensi dell’art. 2389 c.c., con il parere del Collegio Sindacale, ha approvato le proposte di modifica a due dei piani di incentivazione azionaria riservati a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche, della società e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”) in essere - vale a dire il “*Piano di stock option 2011*” (“**SOP-2011**”) e il “*Piano di Stock Grant - M.B.O.*” (“**Piano SG-MBO**” e, congiuntamente al SOP-2011, i “**Piani**”) approvati nelle loro linee guida nell’Assemblea del 20 aprile 2011 - deliberando di sottoporre le stesse all’approvazione della convocanda Asseemblea dei soci di Atlantia.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

I regolamenti dei Piani (i “**Regolamenti**”) prevedono che allo scadere del periodo di *vesting* sia attribuito a ciascun beneficiario un numero di ulteriori opzioni/units aggiuntive determinato in base ai dividendi distribuiti agli azionisti della Società nel corso del medesimo periodo di *vesting*. L’attuale formulazione dei Regolamenti fa sì che il numero di ulteriori opzioni o units aggiuntive sia estremamente variabile e, di conseguenza, difficilmente prevedibile (cfr. Paragrafo 2.3 del Documento Informativo messo a disposizione in data 18 marzo 2011). Si è pertanto proposto di modificare i Piani al fine di neutralizzare i diversi effetti, di tale elevata variabilità, quali: (i) la necessità di dover ricorrere di volta in volta all’Assemblea affinché deliberi un’integrazione dei *plafond* di Azioni a servizio del SOP-2011 e del Piano SG-MBO quando questi fossero insufficienti a consentire di procedere con l’assegnazione delle ulteriori opzioni o units aggiuntive per i dividendi distribuiti; (ii) il rischio che la riserva di azioni ordinarie della Società (“**Azioni**”) proprie attualmente in portafoglio non sia sufficiente per servire i Piani in questione; nonché (iii) il rischio che l’assegnazione e il conseguente esercizio/conversione di un numero di ulteriori opzioni o units aggiuntive elevato comporti una diluizione degli azionisti della Società non giustificata dagli obiettivi dei Piani, complice il pagamento dei dividendi in Azioni proprie ad un prezzo di esercizio inferiore rispetto al prezzo di borsa.

I Regolamenti prevedono inoltre che un certo numero, rispettivamente, di Azioni opote/Azioni da determinarsi sulla base di criteri di calcolo previsti dai Regolamenti medesimi, detenute dai beneficiari che siano “amministratori esecutivi” o “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Autodisciplina**”), come individuati dal Consiglio di Amministrazione, sono soggette a vincolo di inalienabilità (c.d. *minimum holding*) (cfr. Paragrafo 4.6 del Documento Informativo messo a disposizione in data 18 marzo 2011). Le relative proposte di modifica ai Piani, sono tese ad evitare, da un lato, che l’attuale formulazione degli obblighi di *minimum holding* comporti un’alterazione dell’effetto del *minimum holding* per i beneficiari nel caso in cui il Consiglio eserciti la facoltà - oggetto delle modifiche contestualmente proposte - di corrispondere (i) per il SOP-2011, il controvalore dei dividendi distribuiti in *phantom stock option* invece che, in ulteriori Opzioni, e (ii) per il Piano SG-MBO, il controvalore dei dividendi distribuiti in *cash* invece che in Units Aggiuntive, e, dall’altro lato, che gli obblighi di *minimum holding*

siano sproporzionati rispetto a quanto originariamente sotteso, anche alla luce della *ratio* dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Alla luce di quanto precede, si propone che le modifiche ai Piani sinteticamente descritte nel prosieguo riguardino alcuni termini e condizioni applicabili a ciascuno dei tre cicli di assegnazione (2011, 2012 e 2013) per il SOP-2011 e (2012, 2013 e 2014) per il Piano SG-MBO.

* * *

A tale riguardo, prima di illustrare le modifiche in questione, per quanto occorrer possa anche ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**" o "**RE**"), si ricorda quanto segue, come già comunicato al pubblico in data 11 marzo 2011.

BENEFICIARI DEI PIANI IN ESSERE

I Piani sono riservati ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate, avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate (con riferimento al SOP-2011 e al Piano SG-MBO, rispettivamente i "**Beneficiari**" e i "**Beneficiari-MBO**"). L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al RE, saranno fornite nella Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti allegata al documento informativo *ex art.* 84-*bis*, comma 2, del RE.

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI AI SENSI DEI PIANI IN ESSERE

Il SOP-2011 e il Piano SG-MBO prevedono, rispettivamente **(a)** l'attribuzione a titolo gratuito - nel corso di tre cicli aventi cadenza annuale (2011, 2012 e 2013) - di opzioni (le "**Opzioni**") che consentano ai Beneficiari, alle condizioni stabilite nel Regolamento SOP-2011, di acquistare azioni della Società con regolamento *(i)* per consegna fisica o, a scelta del Beneficiario, *(ii)* per corresponsione dell'importo derivante dalla cessione sul mercato azionario telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dedotto il complessivo ammontare del prezzo di esercizio; e **(b)** l'attribuzione a titolo gratuito - con

cadenza annuale (2012, 2013 e 2014) - di diritti condizionati e non trasferibili *inter vivos*, ciascuno dei quali attributivo del diritto ai Beneficiari-MBO all'assegnazione a titolo gratuito di n. 1 (una) azione ordinaria della Società nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento MBO (le "Units-MBO") a titolo di parziale pagamento del premio maturato annualmente in funzione del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Beneficiario-MBO nell'ambito del Sistema di Gestione per Obiettivi (M.B.O.) adottato dal Gruppo.

Le Opzioni e le Units-MBO eventualmente attribuite matureranno e saranno esercitabili o convertibili, a seconda dei casi, in funzione del conseguimento di obiettivi di *performance* a termini e condizioni specificati nei Regolamenti dei rispettivi Piani.

Il numero di Opzioni esercitabili e il numero di Units-MBO convertibili sarà, in ogni caso, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento dei rispettivi Piani in applicazione di un algoritmo matematico che terrà conto - tra l'altro - del valore corrente e del prezzo di esercizio, in funzione di una limitazione della plusvalenza realizzabile.

Sia le Opzioni che le Units-MBO saranno attribuite ai beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

* * *

PROPOSTE DI MODIFICA DEI PIANI IN ESSERE

Tutto quanto sopra premesso e riportato, si comunica che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti modifiche relative a ciascuno dei tre cicli di assegnazione che (2011, 2012 e 2013) per il SOP-2011 e (2012, 2013 e 2014) per il Piano SG-MBO:

- (i) modificare e integrare nei Regolamenti dei Piani le previsioni relative all'assegnazione, allo scadere del periodo di *vesting*, di un ulteriore numero di Opzioni/Units-MBO aggiuntive, attribuendo al Consiglio la facoltà di corrispondere il controvalore dei dividendi distribuiti rispettivamente (a) per il SOP-2011, invece che in ulteriori Opzioni con sottostanti azioni proprie, in un pari numero di *phantom stock option*; e (b) per il Piano SG-MBO, invece che in Units-MBO con sottostanti azioni proprie, in un importo *cash* calcolato in applicazione di una formula di cui al Regolamento;

(ii) modificare e integrare nei Regolamenti dei Piani le previsioni relative ai criteri di determinazione del numero rispettivamente di Azioni Optate/Azioni che i beneficiari che siano “amministratori esecutivi” o “dirigenti con responsabilità strategiche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, hanno l’obbligo di continuativamente detenere (c.d. *minimum holding*) rispettivamente, fino alla Data di Cessazione e per un periodo di 3 anni dalla data di esercizio delle relative Opzioni/di conversione delle relative Units.

* * *

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il documento informativo relativi alle modifiche che precedono verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea con le modalità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-*bis* e 125-*ter*, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e 84-*bis* e 84-*ter* RE.

* * *

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (la “**Società**”), su proposta del Comitato Risorse Umane e Remunerazione nonchè, anche ai sensi dell’art. 2389 c.c., con il parere del Collegio Sindacale, ha altresì approvato le linee generali e lo schema di regolamento di un piano di di *phantom stock option* riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche, della società e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo**”) denominato “*Piano di Phantom Stock Option 2014*” (il “**Phantom SOP-2014**”) - da sottoporre all’approvazione della convocanda Assemblea dei soci di Atlantia.

In particolare, ai sensi dell’art. 84-*bis*, comma 3 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**” o “**RE**”), si specifica quanto segue.

RAGIONI DEL PIANO

Il Phantom SOP-2014 è volto a favorire la permanenza nell'ambito della Società di soggetti con funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali, incentivandoli alla valorizzazione della Società ed al tempo stesso creando uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi.

BENEFICIARI

Il Phantom SOP-2014 è riservato ai dipendenti e/o gli amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle Controllate, individuati ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle Controllate, avuto riguardo alla rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle Controllate (i "**Beneficiari**"). L'indicazione nominativa degli stessi e le altre informazioni previste dal paragrafo I dello Schema 7 dell'Allegato 3A al RE, saranno fornite al momento dell'attribuzione secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del RE.

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTRIBUITI

Il Phantom SOP-2014 prevede l'attribuzione a titolo gratuito ai Beneficiari di *phantom stock option* (le "**Opzioni**") che conferiscono il diritto alla corresponsione di un importo lordo in denaro (il "**Bonus**") calcolato sulla base dell'eventuale incremento di valore delle azioni ordinarie della Società (le "**Azioni**") nel periodo di riferimento. Le Opzioni verranno assegnate, nel corso di tre cicli di attribuzione aventi cadenza annuale, rispettivamente nel corso di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le Opzioni eventualmente attribuite matureranno e saranno esercitabili, in funzione del conseguimento di obiettivi di *performance* a termini e condizioni specificati nel Regolamento Phantom SOP-2014.

Il numero di Opzioni esercitabili sarà, in ogni caso, calcolato ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento Phantom SOP-2014 in applicazione di un algoritmo matematico che terrà conto - tra l'altro - del valore corrente e del prezzo di esercizio, in funzione di una limitazione della plusvalenza realizzabile.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi né essere assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Trattandosi di un piano di remunerazione basato su *phantom stock option*, e che pertanto non comporta l'assegnazione o l'acquisto di Azioni, il regolamento prevede a carico dei Beneficiari che siano "amministratori esecutivi" o "dirigenti con responsabilità strategiche" ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"), come individuati dal Consiglio di Amministrazione, un meccanismo di *share retention* in base al quale una quota del Bonus netto ricevuto deve essere reinvestita dal Beneficiario in Azioni, che dovranno essere continuamente detenute (c.d. *minimum holding*) sino allo scadere dei termini e/o entro un limite massimo di cui al Regolamento Phantom SOP-2014.

* * *

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il documento informativo relativi alle modifiche che precedono verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea con le modalità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-*bis* e 125-*ter*, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e 84-*bis* e 84-*ter* RE.